



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 63 DEL 07/11/2018

Struttura proponente: AREA CATASTO E SERVIZI

OGGETTO: PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA ANNO 2018. APPROVAZIONE. RUOLO 2018. APPROVAZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 32 del 15/01/2018 è stato disposto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della L.R. 79/2012, lo scioglimento dell'Assemblea del Consorzio 4 Basso Valdarno, con efficacia a decorrere dalla data di approvazione del successivo DPGR di nomina del Commissario straordinario;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario Straordinario l'Arch. Fabio Zappalorti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge in parola;
- con Delibera dell'Assemblea Consortile n.26 del 05/12/2016 è stato adottato, nella versione definitiva, il Piano di Classifica degli Immobili per il riparto della contribuenza, approvato dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n.1294 del 12/12/2016;
- con Delibera dell'Assemblea Consortile n.24 del 24/11/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che prevede una entrata per ruolo, a carico della contribuenza e dei soggetti di cui all'art. 30 della L.R. 79/2012, pari a complessivi € 17.047.296,25;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 61 del 05/11/2018 è stato approvato il Bilancio assestato per l'anno 2018;

DATO ATTO che:

- il vigente Piano di Classifica degli Immobili per il riparto della contribuenza, di cui alle premesse, prevede la suddivisione del comprensorio in 4 centri di costo, denominati Unità Idrografiche Omogenee, ovvero:
 - U.I.O. Area Pisana;
 - U.I.O. Colline della Valdera;
 - U.I.O. Egola e Montalbano;
 - U.I.O. Val di Nievole;
- ai sensi dell'art.30, comma 1, della L.R.79/2012 vengono chiamati a contribuire alle spese consortili, anche i gestori del Servizio Idrico Integrato e gli intestatari privati di concessioni allo scarico;
- ai sensi dell'art. 166, comma 3, del D. Lgs.152/2006 e smi, l'obbligo contributivo dei soggetti che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione al consorzio di bonifica per il recapito di scarichi di acque reflue, va determinato tenendo conto della portata di acqua scaricata;
- gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del Servizio Idrico Integrato sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile a loro carico connesso ai servizi di raccolta, scolo e collettamento delle acque reflue, fermo restando il pagamento della restante quota del contributo

consortile connesso ai benefici goduti dall'immobile;

- gli immobili extra-agricoli ai quali applicare la detrazione di cui al precedente punto sono stati puntualmente individuati mediante riscontro dei dati catastali sulla base delle aree servite da fognatura fornite dall'Autorità Idrica Toscana;
- ai sensi dell'art.30, comma 4, della L.R. 79/2012 e smi, in data 08/06/2017, Rep.259, tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e l'Autorità Idrica Toscana è stata stipulata la Convenzione che disciplina le esenzioni di cui sopra;
- al paragrafo 7.5 del vigente Piano di Classifica è previsto che nella determinazione dell'indice di contribuenza può essere introdotto dal Consorzio un Indice di Gestione Specifico (*Igs*), che può tenere conto di situazioni a valenza eccezionale o transitoria che possono verificarsi in alcune aree o bacini idrografici e che influiscono sul beneficio goduto dagli immobili in senso riduttivo;

RILEVATO che:

- nei giorni 9 e 10 settembre 2017, il territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno, è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità a causa dei quali si sono verificati esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché gravi danni alle attività produttive;
- a seguito di quanto sopra, il Consiglio dei Ministri, in data 15/12/2017, ha deliberato lo stato di emergenza e, successivamente, la Regione Toscana, ha disposto, con Ordinanza del Commissario Delegato - O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017, gli impegni economici necessari per la copertura degli interventi straordinari e di emergenza;
- in data 24 settembre 2018, il territorio dei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti è stato colpito da un importante incendio che ha interessato una vasta superficie forestale e agricola posta sul versante sud est del complesso del Monte Pisano, che ha riportato severi danni alla copertura vegetale arborea ed arbustiva, completamente consumata dalle fiamme, ed al terreno, reso incoerente dalle altissime temperature raggiunte dai fronti del fuoco;
- a seguito di quanto sopra con D.P.G.R. n.160 del 25/09/2018, la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) L.R. 67/2003 e, successivamente, ha adottato la Delibera n.1110 del 08/10/2018, avente ad oggetto "*Incendio del 25 settembre 2018 in Provincia di Pisa. DPGR 160/2018. Individuazione degli interventi per il superamento dell'emergenza e modifiche alla d.g.r.t. 851/2018*";
- gli uffici hanno riferito in merito ai suddetti eventi;

ACQUISITO IN ATTI:

- il proprio atto di indirizzo n.18 del 11/10/2018 in relazione all'oggetto del presente atto ed all'applicazione dell'Indice di gestione specifico pari a zero per le aree interessate dagli eventi di cui sopra;
- l'Ordine di Servizio del Direttore Generale F.F. n. 122 del 07/11/2018 è stato nominato, ai sensi dell'art.5, della L.241/1990 e smi, quale Responsabile del Procedimento Amministrativo il Dott. Ing. Gianluca Soro;
- la nota del 07/11/2018, n. 11872, ns. prot., con la quale è stata trasmessa dal Direttore Area Amministrativa e dal Direttore Area Catasto e Servizi Tecnici la Relazione contenente la descrizione dei criteri utilizzati per la determinazione delle aliquote di contribuenza e per tutti gli elementi a supporto del

presente atto;

VISTO:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;
- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012;
- l’articolo 18, comma 2, lett. p) dello Statuto Consortile, adottato dall’Assemblea Consortile con propria Deliberazione n.20 del 21/10/2015 e pubblicato sul BURT n.46 del 18/11/2015, Parte II, Supplemento n.154;
- il Piano di Classifica degli Immobili per il riparto della contribuzione, adottato dal Consorzio, nella versione definitiva, con Delibera dell’Assemblea n.26 del 05/12/2016 ed approvato dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n.1294 del 12/12/2016;
- la Convenzione stipulata ai sensi dell’art.30, comma 4, della L.R. 79/2012 e smi, in data 08/06/2017, Rep.259, tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e l’Autorità Idrica Toscana;

ACCERTATO che:

- la quota a carico del Servizio Idrico Integrato è stata determinata a livello di singoli centri di costo e ammonta complessivamente ad € 459.163,83, così ripartiti:
 - € 254.629,58 per la *U.I.O. Area Pisana*;
 - € 43.195,85 per la *U.I.O. Colline della Valdera*;
 - € 37.285,47 per la *U.I.O. Egola e Montalbano*;
 - € 124.052,93 per la *U.I.O. Val di Nievole*;
- la quota a carico degli intestatari privati di concessioni allo scarico è stata determinata a livello di singoli centri di costo e ammonta complessivamente ad € 155.065,96, così ripartiti:
 - € 96.606,97 per la *U.I.O. Egola e Montalbano*;
 - € 58.458,99 per la *U.I.O. Val di Nievole*;

RITENUTO di applicare un Indice di Gestione specifico avente valore nullo per l’anno 2018 agli immobili ricadenti nelle zone alluvionate ed in quelle interessate da incendio, individuate come da relazione del 07/11/2018, n. 11872, ns. prot. sopra richiamata;

CONSIDERATO che:

- la quota in entrata per ciascun centro di costo è stata determinata sulla base del dettaglio delle spese di manutenzione, come definite dal Piano di Classifica vigente, a carico di ciascun centro di costo e ripartita secondo le relative percentuali di incidenza sul totale;
- le spese generali, come definite dal Piano di Classifica vigente, sono ripartite su ciascun centro di costo sulla base dell’incidenza delle spese di manutenzione di cui al precedente punto;
- il contributo consortile corrisposto dagli intestatari degli scarichi privati di acque nel reticolo idraulico di gestione non riconducibili al servizio idrico integrato costituisce minore aggravio di pari importo sul totale del fabbisogno consortile a carico degli immobili agricoli, non ordinari ed extra-agricoli;
- la quota di fabbisogno complessivo residuo, comprensivo della quota a carico dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, ammonta complessivamente ad € 16.892.230,29, così ripartiti:
 - € 5.292.348,75 per la *U.I.O. Area Pisana*;
 - € 4.204.000,49 per la *U.I.O. Colline della Valdera*;
 - € 3.487.507,57 per la *U.I.O. Egola e Montalbano*;

- € 3.908.373,48 per la *U.I.O. Val di Nievole*;

RILEVATO che le aliquote per singolo centro di costo, differenziate per immobili agricoli, compresi gli immobili non ordinari, ed extra-agricoli, determinare mediante il procedimento di calcolo come definito dal vigente Piano di Classifica degli immobili, sulla base del fabbisogno residuo come sopra identificato, comprensivo della quota a carico dei gestori del servizio Idrico Integrato, e del potenziale di contribuenza, sono le seguenti:

- 0,004449374834 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della *U.I.O. Area Pisana* per tributi complessivi pari ad € 563.733,17;
- 0,0003454244266 per gli immobili extra-agricoli della *U.I.O. Area Pisana*, per tributi complessivi pari ad € 4.728.615,58;
- 0,005630113477 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della *U.I.O. Colline della Valdera* per tributi complessivi pari ad € 913.931,35;
- 0,0004966634886 per gli immobili extra-agricoli della *U.I.O. Colline della Valdera* per tributi complessivi pari ad € 3.290.069,14;
- 0,004541638864 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della *U.I.O. Egola e Montalbano* per tributi complessivi pari ad € 532.841,85;
- 0,0004126526104 per gli immobili extra-agricoli della *U.I.O. Egola e Montalbano* per tributi complessivi pari ad € 2.954.665,72;
- 0,004345800478 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della *U.I.O. Val di Nievole* per tributi complessivi pari ad € 479.014,98;
- 0,0006350315034 per gli immobili extra-agricoli della *U.I.O. Val di Nievole* per tributi complessivi pari ad € 3.429.358,50;

CONSIDERATO infine che:

- la somma degli importi complessivi di cui sopra, al netto delle esenzioni dovute per la quota parte del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta, scolo e collettamento delle acque reflue, è pari ad € 16.433.066,46;
- unitamente all'emissione del ruolo ordinario 2018 sarà emesso un ruolo di recupero relativo agli scarti ed ai discarichi degli anni pregressi, dal 2014 al 2017 compresi, per un importo complessivo pari ad € 708.083,94;
- sulla scorta dei criteri di cui alla Convenzione del 08/06/2017, Rep. n. 259, stipulata tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e l'Autorità Idrica Toscana, sono state calcolate le aliquote di contribuenza per lo scorporo del beneficio di scolo, di cui all'Allegato n.1 al presente atto;

UDITO il Direttore Generale, con il quale è stato condiviso quanto sopra delineato in merito alla procedura e alle attività connesse alla formazione del Piano di Riparto della Contribuenza;

ACCERTATA la propria competenza;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi riportati in narrativa, l'applicazione di un Indice di Gestione specifico avente valore nullo per l'anno 2018 per gli immobili ricadenti nelle zone alluvionate ed in quelle interessate da incendio, definite come da relazione del 07/11/2018, n. 11872, ns. prot., richiamata in narrativa.

2. di approvare il Piano di Riparto della contribuenza per l'anno 2018 come specificatamente illustrato nella narrativa del presente atto che qui si intende integralmente richiamato.
3. di approvare l'iscrizione a ruolo per l'esercizio 2018 di immobili extra-agricoli, immobili agricoli ed immobili non ordinari per l'importo complessivo di € 17.047.296,25, da riscuotere in due rate, così suddiviso:
 - 3.1 ruolo ordinario anno 2018: € 16.433.066,46;
 - 3.2 quota anno 2018 dovuto da tutti gli altri soggetti di cui all'art.30 della L.R. 79/2012: € 614.229,79.
4. di dare atto che unitamente all'emissione del ruolo ordinario 2018 sarà emesso un ruolo di recupero relativo agli scarti ed ai discarichi degli anni pregressi, dal 2014 al 2017 compresi, per un importo complessivo pari ad € 708.083,94.
5. di approvare per l'anno 2018 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all'interno della *U.I.O. Area Pisana*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0,004449374834.
6. di approvare per l'anno 2018 agli immobili extra-agricoli ricadenti all'interno della *U.I.O. Area Pisana*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0,0003454244266.
7. di approvare per l'anno 2018 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all'interno della *U.I.O. Colline della Valdera*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0,005630113477.
8. di approvare per l'anno 2018 agli immobili extra-agricoli ricadenti all'interno della *U.I.O. Colline della Valdera*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0,0004966634886.
9. di approvare per l'anno 2018 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all'interno della *U.I.O. Egola e Montalbano*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0,004541638864.
10. di approvare per l'anno 2018 agli immobili extra-agricoli ricadenti all'interno della *U.I.O. Egola e Montalbano*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0,0004126526104.
11. di approvare per l'anno 2018 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all'interno della *U.I.O. Val di Nievole*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0,004345800478.
12. di approvare per l'anno 2018 agli immobili extra-agricoli ricadenti all'interno della *U.I.O. Val di Nievole*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0,0006350315034.
13. di approvare per l'anno 2018, agli immobili extra agricoli gravati dal pagamento della tariffa del Servizio Idrico Integrato, la quota parte di esenzione come specificato nella narrativa del presente atto che qui si intende integralmente richiamata, mediante l'applicazione delle aliquote di contribuenza per lo scorporo del beneficio di scolo per singola area riportate nell'Allegato 1 e che forma parte integrante del presente atto.
14. di stabilire che la quota minima per l'invio dell'avviso bonario, salvo conguaglio a recupero, è fissata in € 6,00.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

15. gli avvisi di importo inferiore alla soglia di cui sopra saranno emessi al raggiungimento dell'importo di € 6,00 cumulando diverse annualità.
16. di stabilire che gli avvisi bonari di importo pari o inferiore ad € 30,00 dovranno essere pagati in un'unica rata.
17. di stabilire che li avvisi bonari di importo superiore ad € 30,00 potranno essere pagati in due rate di pari importo.
18. di dare mandato al Direttore Area Catasto e Servizi Tecnici di procedere ai necessari accertamenti ed impegni di bilancio di cui al presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ZAPPALORTI FABIO / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto con firma digitale